All. B

PATTO PER ACCREDITAMENTO DI ENTI DEL PRIVATO SOCIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP, ANCHE IN CARROZZELLA, PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE E/O CENTRI DI ATTIVITÀ PSICO–SOCIALE E PER LA FREQUENZA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il Comune di Erice nella persona del Responsabile del Settore VIII – Servizi Sociali **RICONOSCE ED ACCREDITA** per la realizzazione del servizio di trasporto in favore di soggetti portatori di handicap, anche in carrozzella, presso i centri di riabilitazione e/o centri di attività psico–sociale e per la frequenza scolastica presso la scuola primaria e secondaria di primo grado

L'organismo ....., con sede in ....., Via ....., P.IVA ....., CF. ..... Legalmente rappresentata da ..... nato a ....., il ....., CF ....., che accetta di sottostare ai patti e condizioni di cui all'articolato che segue:

Art.1
OGGETTO DEL PATTO

Il servizio ha per oggetto il trasporto, - di cui all'art. 5 della L.R. n. 16 del 28.03.1986 -, mediante automezzi adeguati e personale qualificato, di soggetti portatori di handicap, anche in carrozzella residenti nel Comune di Erice, riconosciuti p.h. ai sensi dell'art.3 della Legge 10/4/1992, da casa ai Centri di riabilitazione, e/o Centri di attività psico - sociale, e viceversa, nonché di alunni ericini disabili frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado, da casa a scuola e viceversa.
Il singolo trasporto si compone di A/R.
Il Comune assegnerà ai propri cittadini portatori di handicap fruitori del servizio, carnet di buoni servizio (voucher) nominativi e non trasferibili spendibili presso Enti/Organismi accreditati.
Il servizio è di rilevante importanza per l'inserimento e l'integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap promuovendo la rimozione di situazioni di disabilità e lo sviluppo completo della persona umana, secondo le finalità previste dalla L.R. n. 68/81 e n. 16/86.

Art.2
DESTINATARI DEL SERVIZIO

Sono ammessi al trasporto, di cui all'art. 1, i soggetti portatori di handicap che hanno la residenza nel Comune di Erice ed hanno ottenuto la certificazione sanitaria rilasciata dall'Azienda Sanitaria Provinciale, competente per territorio, per lo svolgimento di attività di riabilitazione in un Centro, autorizzato ai sensi della normativa vigente, ubicato in uno dei territori comunali di **Erice, Trapani, Valderice e Paceco.**
I portatori di handicap, che hanno la residenza nel Comune di Erice, hanno diritto al trasporto anche se temporaneamente sono domiciliati in uno dei Comuni di cui al precedente comma e devono recarsi, per l'attività riabilitativa, in uno dei Comuni medesimi.
Sono ammessi al trasporto gratuito mediante automezzi adeguati e personale qualificato anche i soggetti portatori di handicap, provvisti di adeguata documentazione, che frequentano corsi di attività psico – sociale e gli alunni ericini portatori di handicap frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado, da casa a scuola e viceversa, sempre nell'ambito degli stessi comuni di cui al 1° comma.
Il servizio si concretizza nell'assegnazione di buoni servizio (voucher) nominativi e non trasferibili, del valore nominale onnicomprensivo di € 13,65 (IVA inclusa) per ogni singolo trasporto (A/R).

L'Ente si impegna a consegnare al Comune di Erice – Ufficio Servizi Sociali un congruo numero di brochure/depliant informativi aggiornati e completi di recapiti telefonici da distribuire agli utenti richiedenti i buoni servizio (voucher).

Art.3
ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di cui al presente accreditamento dovrà essere espletato con la massima cura e diligenza e senza interruzione per l'intera durata, nel rispetto puntuale delle indicazioni e con le modalità contenute nel presente atto. Il servizio dovrà essere effettuato secondo le esigenze preventivamente rappresentate dagli interessati e/o dai loro familiari, nel rispetto di quanto indicato nel piano descrittivo delle dimensioni organizzative, gestionali e qualitative del servizio presentato con la richiesta di accreditamento.
L'Ente, per l'espletamento del servizio, dovrà impegnarsi a:

1. rispettare il piano descrittivo delle modalità organizzative, gestionali e qualitative del servizio presentato con la richiesta dì accreditamento;
2. fornire automezzi idonei - a norma di legge - ed autorizzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, anche in carrozzella, regolarmente assicurati, garantendo il servizio anche in caso di guasto degli stessi;
3. assegnare a ciascun mezzo: nr. l autista qualificato in possesso dì idonea abilitazione (valida patente di guida di categoria corrispondente al mezzo) e nr. 1 assistente accompagnatore per disabili in possesso di requisiti idonei (assistente H.D.C/operatore socio-sanitario; assistente accompagnatore portatori di Handicap). L'accreditamento non comporta l'instaurarsi di alcun rapporto di lavoro fra la P.A. ed i singoli operatori impiegati per l'espletamento del servizio.
4. consegnare al momento della sottoscrizione del presente atto elenco nominativo del personale (autista ed assistente) corredato dai relativi attestai di qualifica ed elenco descrittivo dei mezzi corredati di copia del libretto di circolazione e copia della polizza assicurativa comprensiva della garanzia anche per i trasportati.
5. comunicare con immediatezza eventuali variazioni del personale e dei mezzi indicati.
6. garantire mezzi e personale al fine di assicurare la buona qualità delle prestazioni, l'efficienza e la celerità.
7. garantire la continuità del servizio per l'intera durata dell'accreditamento;
8. garantire il possesso, da parte degli operatori, di idonea professionalità, assicurando altresì, ove se ne ravvisi la necessità, la sospensione dal servizio di operatori non idonei, con impegno alla immediata sostituzione. Gli utenti non autosufficienti devono essere assistiti nelle operazioni di salita e discesa dall'automezzo; il personale deve avere un comportamento adeguato che tenga conto delle condizioni degli utenti.
9. comunicare all'Ufficio Servizi Sociali eventuali difficoltà di qualsiasi natura nell'espletamento del servizio.
10. fornire gli operatori (autista ed accompagnatore) di tesserino di riconoscimento con foto.
11. garantire la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori relativamente al servizio prestato, esonerando la P.A. da ogni responsabilità in merito.
12. osservare le norme che disciplinano i contratti di servizio, il divieto di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro, la prevenzione, l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, le norme di inserimento al lavoro per soggetti svantaggiati, le norme antinquinamento e le norme inerenti la sicurezza del lavoro (D. lgs. 626 e successive modifiche ed integrazioni).
13. presentare annualmente autocertificazione sul permanere del possesso dei requisiti che hanno determinato l'accreditamento.
14. garantire l'adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nel presente atto.
15. mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti e al rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal D lgs nr. 196/03. L'Ente gestore è tenuto a comunicare per iscritto all'autorità comunale il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione, trattandosi di scelte effettuate dagli utenti, non garantisce alcun numero minimo di adesioni.

Art.4
PAGAMENTO DEI VOUCHER/BUONI SERVIZIO

Il Comune si impegna a liquidare al soggetto accreditato, fatte salve le disposizioni vigenti in merito alla verifica della permanenza dei requisiti di legge (DURC, Equitalia etc), entro 60gg dal ricevimento della fatturazione elettronica, ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192 art.1 comma 4, quanto dovuto sulla base dei prospetti contabili presentati, accompagnati da autocertificazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali, corredata dalle matrici dei buoni servizio utilizzati dall'utente riportanti la data di utilizzo, il timbro del soggetto accreditato e la firma del Titolare/legale Rappresentante, la firma del beneficiario o delegato nonché timbro e firma del rappresentante del Comune che ha rilasciato i buoni servizio. La firma dell'utilizzatore dovrà corrispondere a quella del beneficiario o suo delegato agli atti degli Ufficio Servizi Sociali comunale.

Non saranno ritenuti rimborsabili i buoni servizio mancanti anche di uno solo degli elementi di cui al superiore comma o recanti cancellature e/o abrasioni.

Ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il Soggetto accreditato, ai sensi dell'art.2, comma 1, della L.R. n.15 del 20/11/2008 e dell'art.3 della L. n.136 del 13/08/2010, indicato il seguente conto corrente dedicato: ..... specificando che la persona delegata ad operare su di esso è .....
..... nat....a ..... il ..... residente a .....via..... n.....C.F.....
Su detto conto il Comune farà confluire tutte le somme liquidate con riferimento al presente Accreditamento.

Art.6
VERIFICA DEL SERVIZIO – RECESSO E RISOLUZIONE

Sul servizio svolto dal Soggetto accreditato sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo sulle modalità di realizzazione al fine di verificare l'andamento del servizio prestato.
Sono riconosciute altresì, facoltà di controllo sul rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive.
Qualora in occasione dei controlli effettuati, si rilevi una qualsiasi inadempienza, il Comune procede alla immediata contestazione dei fatti rilevati, invitando il soggetto accreditato a rimuovere l'inadempienza contestata e presentare entro 15 giorni le controdeduzioni;
La eventuale contestazione successiva, determina la revoca dell'accreditamento ed ogni altra conseguenza di legge salvo risarcimento dei danni.
Determinano invece la risoluzione del contratto la sospensione ingiustificata del servizio per un periodo superiore a tre giorni lavorativi e l'utilizzazione di operatori (autisti e/o accompagnatori) privi dei requisiti di idoneità.

Art.7
DURATA

L'accreditamento, che decorre dalla data di sottoscrizione del patto di accreditamento, avrà validità per anni tre, con obbligo per gli enti accreditati di produrre annualmente apposita autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, sul mantenimento dei requisiti di accreditamento già attestati nell'istanza di accreditamento. Il Comune ha la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte e/o di richiedere all'ente interessato la relativa documentazione.

Art.8
SICUREZZA DEL LAVORO E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Con riferimento a quanto previsto all'art.26, comma 5 del D.lgs 09/04/2008, n.81 per il servizio oggetto del presente accreditamento, non esistendo costi relativi alla sicurezza del lavoro che si possono specificatamente riferire alle fasi operative di produzione precedenti all'espletamento del servizio di tutela e di assistenza, si specifica che gli unici costi di tale tipologia sono quelli sopportati dal Soggetto accreditato, connessi al servizio predetto e effettuate presso la sua sede e ciò in virtù del fatto che i costi rientrano fra quelli di carattere generale che il Soggetto accreditato è tenuto comunque ad assolvere.

Il Soggetto accreditato, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara che non è possibile individuare la quota parte degli stessi costi riferibili esclusivamente alle prestazioni relative il servizio in argomento.

Resta inteso che, stante la natura e le modalità di esecuzione delle prestazioni da espletare, non sussistono tra le reciproche attività interferenze rilevanti ai fini del comma 3 dell'art.26 del d.lgs 09/04/2008.

Ai sensi del D.lgs n.196/2002 e s.m.i., i dati acquisiti con il presente procedimento, anche sensibili, potranno essere utilizzati, dal Comune, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento dei procedimenti socio assistenziali e per fini statistici. Il Comune è titolare del trattamento dei dati.

Art.9
DIVIETO DI CESSIONE

E' fatto divieto al Soggetto accreditato di porre in essere qualsiasi forma di cessione, anche parziale, delle prestazioni oggetto del buono servizio. Il presente accreditamento è soggetto a revoca, previo preavviso, nel caso delle violazioni di cui all'art.6 e secondo le modalità ivi indicate.

Art.10
EVENTUALI SPESE CONTRATTUALI

Il presente accreditamento potrà essere registrato a cura e spese della parte che ne avrà interesse in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del vigente T.U. delle norme sull'imposta di registro (DPR n.131/1986).

Art.11
CONTROVERSIE

Per le controversie che potrebbero insorgere e non definibili, in via breve, fra le parti, il foro competente sarà quello di Trapani.

Art.12
SPESE

Si dà atto che la società coop. è/non è esente dal pagamento di bollo ai sensi degli artt. 17 e 22 del d.lgs 460/97 in quanto .....

Il Soggetto accreditato designa quale proprio referente responsabile del servizio il.....Tel.....

cell.....pec..... ed è consapevole che ciascuna comunicazione sarà inviata esclusivamente all'indirizzo pec comunicato in sede di sottoscrizione o modificato in corso di attività- con comunicazione scritta-

Il Legale Rappresentante

Il Responsabile del Servizio